



COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di Salerno

Tel.0975/395013

P.I. 83002540652

Fax.0975/395243

UFFICIO DEL SINDACO

Via Roma – 84030 SAN RUFO (SA)

Prot. n. 1236

del - 4 MAR. 2020

IL SINDACO COMUNICA

OGGETTO : D.P.C.M. 1°Marzo 2020-Artt.3 e 6. "Misure di Informazione e Prevenzione sull'intero Territorio Nazionale"

Art.3

1.Nell'ambito dell'Intero Territorio Nazionale operano le seguenti misure:

a,b,c) omissis.....

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;

Allegato 4: Misure igieniche:

a)lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c)non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d)coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e)non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f)pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

e,f) omissis.....

g)chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta..... omissis.....

Continua

Allegato 1: Comuni:

1) Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.

2) Nella Regione Veneto:

a) Vò.

Artt. 2,3,4,5 omissis....

Art.6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere con tingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Roma, 1° Marzo 2020

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

N.B.: Eventuali delucidazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.



IL SINDACO

Michele MARMO